



Cl:8.10 2011 / 256.2
N.12079 / 2025

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

Oggetto: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 13/2023.

PROGETTO DI RINNOVO CON VARIANTE E AMPLIAMENTO DELLA CAVA DI SABBIA IN LOCALITÀ PREDERE DEL COMUNE DI VICOFORTE.

PROPONENTE: SAISEF S.P.A., VIA VITTORIO VENETO, 4 - 12084 MONDOVÌ.

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 19.07.2022 con prot. n. 44104, presentata presso la Provincia di Cuneo, da parte della società SAISEF S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Veneto, 4 a Mondovì, di pronuncia di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Preso atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, il procedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione agli atti:

- Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i.
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Variante urbanistica ex art. 17/bis, comma 15 bis L.R. 56/1977;
- Parere tecnico ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 45/89 e s.m.i.;
- Parere ai sensi della L.R. 23/2016, art. 29;
- Parere di compensazione boschiva ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e s.m.i.;
- Parere compatibilità della variante urbanistica con il Piano Paesaggistico Regionale vigente ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Parere geologico sulla variante urbanistica ex art. 17bis, comma 15bis;
- Parere igienico-sanitario da parte dell'ASL CN1.

Preso atto che l'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. A.s2) dell'allegato A della L.R. 13/2023: “*Cave e torbiere con più di 500.000 mc /a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari non ricadenti nella categoria A.s1*” ed è inerente al rinnovo con modifiche ed ampliamento della coltivazione di una cava di sabbia, sita nel Comune di Vicoforo (CN), nella località denominata Predere, inoltrata dalla Ditta SAISEF S.p.A..

La superficie totale dell'area in disponibilità è di circa 151.330 mq, dei quali circa 101.290 mq relativi all'area catastale già autorizzata in rinnovo e circa 50.040 mq relativi all'area di ampliamento; l'intervento di coltivazione interesserà una superficie pari a circa 77.280 mq e comporterà l'estrazione di inerti per un volume lordo pari a circa 1.193.500 mc. Il progetto di recupero ambientale prevede la completa rinaturalizzazione dell'area mediante rimboschimento con specie autoctone.

La proposta prevede uno sviluppo temporale dei lavori nell'arco di 15 anni, pertanto inferiore all'originario (25 anni), organizzato in n. 3 fasi successive della durata di 5 anni ciascuna.

La ditta Saisef, in seguito a procedura di subentro sulla ditta M.B.E. S.r.l. (in data 01.07.2021), ha depositato in data 19.07.2022 con prot. n. 44104 il progetto per il rinnovo e l'ampliamento dell'attività di cava. Per l'attività estrattiva in ampliamento la proposta originaria ricomprendeva i mappali numero 226, 227, 228, 229 e 370 del Foglio 17 per i quali era, nel contempo, in atto un'altra procedura amministrativa presso il SUAP Gal Mongioie, necessaria all'ottenimento della “sanatoria” di avvenute modificazioni e trasformazioni di superfici soggette a vincolo per scopi idrogeologici, eseguite dalla Ditta M.B.E. S.r.l. in assenza di autorizzazione e al di fuori del perimetro minerario della cava esercita dalla medesima Ditta M.B.E. S.r.l.. Il succitato procedimento, ha sospeso e allungato le tempistiche per il rilascio dell'autorizzazione mineraria avviata, concludendosi con un provvedimento di autorizzazione al “Progetto di ripristino morfologico e recupero ambientale di un'area in località Predere nel Comune di Vicoforo al fine di giungere a una regolarizzazione della situazione idrogeologica e paesaggistica. La ditta Saisef ha dovuto pertanto modificare il progetto originario ridimensionandolo: con le integrazioni documentali di agosto 2024 e dicembre 2024 sono stati stralciati i mappali summenzionati con conseguente riduzione delle cubature estraibili.

Premesso che:

- con nota prot. n. 46038 del 27.07.2022, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aveva comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 26 luglio 2022, sul sito web della Provincia di Cuneo;
- decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 02 settembre 2022, aveva provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente; da tale data decorrevano i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA;
- con nota prot. n. 53110 del 02.09.2022 si è proceduto con la Comunicazione di avvio del procedimento unico ex art. 27-bis del d. lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 56678 del 21.09.2022, si è proceduto alla convocazione della Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i., in data 16 novembre 2022;
- nel corso della medesima era stata evidenziata la necessità di chiedere documentazione integrativa, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 69470 del 24.11.2022;
- con nota del 19.01.2023 con prot. di ric. n. 3203, il proponente aveva formulato istanza di proroga ai fini del deposito della documentazione integrativa richiesta; tale richiesta trovava accoglimento nella nota prot. n. 3740 del 23.01.2023 stabilendo il termine per la presentazione della documentazione per la data del 22 marzo 2023.
- Con nota prot. n. 19387 del 29.03.2023 si dava atto che la Ditta aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa di cui alla nota prot. ric. n. 18051 del 23.03.2023; nella medesima nota si informava altresì che i termini del procedimento di VIA continuavano ad essere sospesi e restavano tali, sino all'espressione favorevole del Consiglio Comunale di Vicoforte in merito all'approvazione della variante urbanistica al PRGC vigente in argomento.
- Con le note prot. n. 31641 del 19.05.2023 e n. 32778 del 24.05.2023 di *errata corrige*, veniva trasmessa all'Amministrazione comunale di Vicoforte Mondovì la nota prot. di ric. n. 27944 del 05.05.2023, pervenuta da parte del Settore Regionale Urbanistica Piemonte Occidentale, affinché potesse darne debito riscontro entro 30 giorni.
- Con nota prot. n. 49638 del 14.06.2024 si provvedeva ad inoltrare il Provvedimento di diniego n. 001/2024 del 21.05.2024 del procedimento unico n. 199/2019 del 03.04.2019 pervenuto da parte del SUAP GAL Mongioie, con nota prot. di ric. 44695 del 28.05.2024 in capo alla Società M.B.E in modo tale che la Ditta SAISEF S.p.A. potesse svolgere le dovute valutazioni circa il proseguimento del procedimento in oggetto.
- Con nota prot. n. 66104 del 20.08.2024 si dava atto che la Ditta aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa volontaria di cui alla nota prot. ric. n. 65360 del 14.08.2024; nella medesima nota si informa altresì che i termini del procedimento di VIA continuano ad essere sospesi e resteranno tali, sino alla conclusione da parte del Comune di Vicoforte, dell'iter di approvazione della variante urbanistica al PRGC, nonché del procedimento di Accertamento di compatibilità paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
- Con nota prot. n. 89242 del 28.11.2024 si provvede ad inoltrare la nota prot. di ric. n. 86355 del 18.11.2024 pervenuta da parte della Regione Piemonte - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale affinché la Ditta SAISEF S.p.A. possa svolgere gli approfondimenti richiesti, sulla base della succitata documentazione volontaria presentata, al fine dell'emissione dell'Autorizzazione Paesaggistica in capo alla Regione.
- Con nota prot. di ric. n. 98050 del 23.12.2024 la Ditta aveva provveduto a depositare la documentazione integrativa volontaria nella quale viene modificato il progetto originario, ridimensionandolo, in seguito alla nota sopraccitata della Regione Piemonte;
- Con nota prot. n. 13701 del 12.02.2025, preso atto del contributo rilasciato dal Settore Regionale Urbanistica Piemonte Occidentale con nota prot. ric. n. 8233 del 27.01.2025, si era proceduto alla convocazione della 2^a riunione della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i., in data 13 marzo 2025.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2029 DEL 28/11/2025.](#)

documento firmato digitalmente da Alessandro Riso e stampato il giorno 01/12/2025.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- Nel corso della predetta Conferenza era stato dato atto delle osservazioni pubbliche e dei pareri pervenuti da parte degli enti coinvolti nel procedimento ma era stata evidenziata la necessità di chiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 28373 del 25.03.2025.
- Con nota del 23.05.2025 con prot. di ric. n. 48700, il proponente aveva formulato istanza di proroga ai fini del deposito della documentazione integrativa richiesta; tale richiesta trovava accoglimento nella nota prot. n. 49787 del 28.05.2025 stabilendo il termine per la presentazione della documentazione la data del 23 giugno 2025.
- Con nota prot. n. 58676 del 25.06.2025 si era dato atto che la Ditta aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa di cui alla nota prot. ric. n. 55642 del 16.06.2025;
- Con nota prot. n. 79500 del 11.09.2025, si era proceduto alla convocazione della 3^a riunione della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i., in 01 ottobre 2025.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 01 ottobre 2025 è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

- parere unico favorevole della **Provincia di Cuneo** – formulato sulla base del parere espresso dall'Ufficio Cave, con nota prot. n. 84462 del 30.09.2025, riguardante:
 - l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale, riferito al progetto complessivo;
 - l'approvazione del progetto ed il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016, per anni cinque (fino al 01.01.2028).

Il parere favorevole è subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo e contenute nell'Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. per coltivazione e recupero ambientale cava in oggetto di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. 4778 del 23.10.2025 (Allegato 1)**. La suddetta Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89.

- Parere favorevole, formalizzato con nota prot. di ric. n. 84147 del 26.09.2025 e nota prot. di ric. n. 8233 del 27.01.2025 (**Allegato 2**), da parte della **Regione Piemonte - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale** in riferimento a interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, rispetto alla più recente proposta progettuale aggiornata al dicembre 2024, subordinatamente al rispetto delle specifiche prescrizioni ivi contenute;
- Parere unico regionale favorevole, formalizzato con nota prot. n. 86008 del 03.10.2025 (**Allegato 3**), da parte della **Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere** relativamente alla compatibilità degli interventi in relazione alla stabilità dei versanti ed al regime delle acque, per anni 5, ai sensi della L.R. 45/1989 da parte del Settore Geologico e parere favorevole per gli aspetti forestali e vegetazionali del Settore Tecnico Piemonte Sud competente, subordinatamente al rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nei contributi regionali in allegato, nonché di quelle contenute nell'Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. di cui alla succitata Determinazione Dirigenziale provinciale n. 4778 del 23.10.2025.

- Parere favorevole del **Comune di VicoForte** relativamente agli aspetti urbanistico – edili e paesaggistici, formalizzato con note prot. n. 84478 del 30.09.2025 e n. 82897 del 04.11.2024 riguardante:
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26.09.2024 di approvazione della variante urbanistica semplificata ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2016 relativa all'intervento proposto, subordinatamente al rispetto delle specifiche prescrizioni ivi contenute (**Allegato 4**);
 - Parere igienico-sanitario favorevole dell'**ASLCN1** di cui alle note prot. ric. n. 83173 del 23.09.2025 e n. 23965 del 13.03.2025, subordinatamente al rispetto delle specifiche prescrizioni ivi contenute (**Allegato 5**).
- In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
 - Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'**ARPA** (note prot. di ric. n. 84678 del 30.09.2025 - **Allegato 6**), dalla valutazione delle osservazioni pervenute da parte dei privati cittadini e delle associazioni ambientaliste, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto di rinnovo con variante e ampliamento della cava di sabbia in località Predere, localizzato nel Comune di VicoForte, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle seguenti **condizioni ambientali** necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi nonché subordinatamente al rispetto delle condizioni indicate in ogni parere sopraccitato e nell'allegato atto di Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. con Determinazione Dirigenziale n. 4778 del 23.10.2025:
 - Impatto acustico e monitoraggio:
 - a) Dovrà essere attuato, a lavori avviati, il **piano di monitoraggio acustico** presso tutti i recettori individuati, come riportato a pag. 63 della Relazione d'Impatto Acustico, al fine di implementare le insonorizzazioni, qualora si ravvivasse un superamento dei limiti.
Termine per la verifica di ottemperanza ex art. 28, c.3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
In FASE DI COLTIVAZIONE - con cadenza annuale.
Soggetto che ha espresso la condizione: ARPA Piemonte
 - Vegetazione, recupero ambientale e monitoraggio
 - b) Dovrà essere trasmesso all'A.C. e ad Arpa Piemonte, il **piano di monitoraggio delle opere a verde** integrato con indicazione delle modalità di rilievo dei parametri previsti (ovvero specificando se questo interesserà l'intera superficie oggetto di recupero o solo aree rappresentative), che per le entità legnose dovranno includere anche la stima degli accrescimenti, ripartiti per specie;
Termine per la verifica di ottemperanza ex art. 28, c.3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
ANTE OPERAM - entro 90 giorni dalla data del presente PAUR
Soggetto che ha espresso la condizione: ARPA Piemonte
 - c) Dovrà essere trasmesso all'A.C. e ad Arpa Piemonte, il **progetto di recupero ambientale** emendato limitando ad una quota non superiore al 10% ciascuna l'impiego di entità mesofile come Prunus avium ed Acer pseusoplatanus (il cui utilizzo dovrà essere limitato alle situazioni più fresche, sostituendolo altrove con Acer campestre), evitando di ricorrere a Sorbus aucuparia e rivedendo i conseguenti percentuali di utilizzo delle diverse specie, mantenendo naturalmente invariata la densità complessiva di alberi e arbusti. Inoltre, dove possibile, l'utilizzo degli arbusti dovrà essere concentrato realizzando piccoli nuclei all'interno della matrice arborea o sul margine degli impianti.
Termine per la verifica di ottemperanza ex art. 28, c.3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2029 DEL 28/11/2025.
documento firmato digitalmente da Alessandro Riso e stampato il giorno 01/12/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

*ANTE OPERAM - entro 90 giorni dalla data del presente PAUR
Soggetto che ha espresso la condizione: ARPA Piemonte*

- d) Venga avviato sin dalle fasi di coltivazione, il monitoraggio della flora alloctona, che dovrà riguardare l'intero sito estrattivo e prevedere azioni di gestione attiva delle specie invasive presenti;
- e) le analisi già previste per il top-soil scoticato e accantonato all'intero del sito vengano estese anche al c.d. "terreno vegetale" proveniente da fuori sito;
- f) venga previsto l'integrale risarcimento delle fallanze al termine di ognuno dei tre anni di manutenzione delle opere a verde, utilizzando eventualmente anche specie autoctone diverse da quelle originariamente messe a dimora qualora queste si rivelassero inadatte alle condizioni stazionali;

Termine per la verifica di ottemperanza ex art. 28, c.3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per condizioni c), d) ed e):

da INIZIO LAVORI - trasmissione relazione consuntiva

Soggetto che ha espresso la condizione: ARPA Piemonte

- g) La **relazione consuntiva degli interventi di recupero**, da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, venga inviata anche ad Arpa Piemonte, corredata dagli esiti del monitoraggio delle opere a verde e della flora alloctona. In merito a quest'ultimo, è necessario vengano descritte anche le azioni di contenimento poste in essere e la loro efficacia e che i dati raccolti vengano trasmessi anche in formato vettoriale, adottando un tracciato record coerente con quello indicato dalle linee guida elaborate da Arpa Piemonte e consultabili sul sito web della Regione Piemonte (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversitaaree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>).

Quando disponibili, la relazione di cui sopra dovrà comprendere anche il risultato delle analisi del top-soil e l'indicazione degli eventuali intereventi ammendanti che si intendono porre in essere.

Termine per la verifica di ottemperanza ex art. 28, c.3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

in FASE DI COLTIVAZIONE - trasmissione relazione consuntiva entro il 30.04 di ogni anno

Soggetto che ha espresso la condizione: ARPA Piemonte

Considerato che, nei termini stabiliti dal D. Lgs 152/06, risultavano pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico, conservate agli atti dell'Amministrazione provinciale dove integralmente consultabili:

- nota prot. ric. n. 57667 del 27.09.2022 del Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste Cuneesi;
- nota prot. ric. n. 83367 del 05.11.2024 della famiglia residente in Via Candia n.4;

Viste e valutate le succitate osservazioni da parte del pubblico, sulla base del supporto reso dagli Organi tecnici scientifici e sanitari, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti sull'ambiente e sulla cittadinanza rispetto alle misure già previste dal proponente, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato **all'osservanza dei seguenti adempimenti** riguardanti la strada privata di via Candia, unico accesso al sito di cava:

- A. al fine di tutelare la sicurezza della viabilità stradale e la salute degli aventi diritto al transito che potrebbero patirne a causa dell'incremento di traffico di automezzi e/o mezzi pesanti in entrata e uscita dal sito, la società proponente dovrà continuare a farsi carico delle opere di manutenzione che saranno necessarie nel tempo. Qualora necessario, la Ditta provvederà ad ampliare la strada, con opportuni slarghi laterali, o la predisposizione di un percorso alternativo per i mezzi del cantiere, presentando idonea pratica edilizia al Comune, e ad adeguare altresì l'area in prossimità dell'incrocio con la S.S. 28 e lungo la strada interpoderale in oggetto al fine di garantire un ampio e sufficiente spazio di manovra ai mezzi che seguiranno il doppio senso di marcia;

- B. la società proponente dovrà mantenere bagnata la strada di accesso e i percorsi interni utilizzati dai mezzi di cantiere, porgendo particolare attenzione all'uso razionale dell'acqua. Le operazioni di bagnatura dovranno essere eseguite ogni qualvolta si rendano necessarie,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2029 DEL 28/11/2025.
documento firmato digitalmente da Alessandro Riso e stampato il giorno 01/12/2025.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

in rapporto alle condizioni climatiche per insolazione, temperatura e velocità del vento. In caso di mancanza, per qualunque motivo, di acqua, sia di acquedotto che di scorte interne, i lavori che producono emissioni devono essere sospesi.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

Visto il Decreto No. 11 del 29/01/2025 relativo all' approvazione del PEG 2025-2027.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- la L.R. 19.07.2023 n. 13 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata*” Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;
- il D.P.R. 12.04.1996 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137*”;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 “*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*”;
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. “*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.*”;
- il D.P.G..R. 02.10.2017, n. 11/R “*Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive*”;
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 “*Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici (...)*”;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. “*Tutela ed uso del suolo*”;

- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27";
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i. "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 16 novembre 2022, del 13 marzo 2025 e del 01 ottobre 2025, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse;

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato infine che, alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 01 ottobre 2025, sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento proposto sulla base della valutazione degli elaborati così come risultanti a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nel rispetto delle condizioni ambientali stabilite alle precedenti lett. da **a) a g)**, nonché delle prescrizioni A. e B. e di quelle formulate dai soggetti interessati al procedimento unico, che costituiscono parti integranti del presente atto e contenute altresì nell'Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. per coltivazione e recupero ambientale cava in oggetto di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. 4778 del 23.10.2025**;

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale** in merito al progetto di rinnovo con variante e ampliamento della cava di sabbia in località Predere, nel Comune di Vicoftore presentato da parte della Ditta SAISEF S.p.A. con sede legale in Mondovì, Via Vittorio Veneto n° 4, sulla base delle motivazioni illustrate nelle premesse che si intendono interamente richiamate nel presente.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato, al rispetto delle **condizioni ambientali indicate alle precedenti lett. da a) a g)**, necessarie per mitigare, evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, nonché al rispetto delle prescrizioni indicate nell'allegata Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. per coltivazione e recupero ambientale cava in oggetto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4778 del 23.10.2025;

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, oltre al rispetto delle condizioni sopracitate, è subordinato **all'osservanza dei adempimenti di cui alle precedenti lett. A. e B.** riguardanti la strada privata di via Candia, unico accesso al sito di cava, al fine di tutelare la sicurezza della viabilità stradale e la salute degli aventi diritto al transito a causa dell'incremento di traffico di automezzi e/o mezzi pesanti in entrata e uscita dal sito;

- di stabilire** per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate alle precedenti lettere **da a) a g)**, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo e all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo;
- di autorizzare** la Ditta SAISEF S.p.A. con sede legale in Mondovì, Via Vittorio Veneto n° 4, ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla coltivazione, all'esercizio ed al recupero ambientale della cava di sabbia, localizzata nel Comune di Vicoftore, località Predere;
- di prendere atto**, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., dell'acquisizione dei seguenti titoli abilitativi, così come indicati in premessa:

- **Autorizzazione ex L.R. 23/2016** formalizzata con Determinazione Dirigenziale n. 4778 del 23.10.2025 avente oggetto: “*Istanza di rinnovo con variante ed ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale di una cava di sabbia in Località Predere, Comune di Vicoforte (CN) – (Pos. Prov. SG0035)*” rilasciata dalla Provincia di Cuneo Settore Cave – (**Allegato 1**). La suddetta Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89;
 - **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26.09.2024** di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica semplificata ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2016, redatta a seguito di istanza di rinnovo con variante e ampliamento della cava di sabbia in località Predere - **Allegato 4**;
5. **di considerare acquisita** nel presente provvedimento unico, l'**Autorizzazione ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. per intervenire in zone soggette a vincolo paesaggistico ambientale**, preso atto della valutazione positiva ex art. 146, comma 5, del Settore Urbanistica Piemonte Occidentale della Regione Piemonte (**Allegato 2**), subordinatamente al rispetto delle condizioni formulate e contenute nei pareri citati;
 6. **di dare atto** che, l'adozione della Determinazione Dirigenziale n. 4778 del 23.10.2025 di Autorizzazione all'esercizio all'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 8, c. 3, della L. R. 23/2016, “*comporta l'approvazione della relativa variante urbanistica*”;
 7. **di dare atto** che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, il Comune di Vicoforte dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;
 8. **di prendere atto** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisite ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni delle Conferenze di Servizi del 16 novembre 2022, del 13 marzo 2025 e del 01 ottobre 2025, in premessa indicate;
 9. **di considerare acquisito**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
 10. **di fare salvi** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in progetto;
 11. **di dare atto** che dovrà essere presentata istanza per acquisizione dell'autorizzazione in via semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora la ditta intenda utilizzare, come riempimento del vuoto minerario e di rimodellamento morfologico, rifiuti individuati al punto 7.31 bis dal D.M. 5 febbraio 1998 idonei ai fini del recupero ambientale (R10) nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 5 del citato DM e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R;
 12. **di dare atto** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 13. **di affidare**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi;
 14. **di stabilire** che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte – Dipartimento di Cuneo – Settore VIA –Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo;

- 15. di stabilire** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha l'efficacia temporale pari a **quindici anni** dalla data del presente provvedimento di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- 16. di stabilire** che, l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
- 17. di stabilire** che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia e titolari al rilascio degli stessi;
- 18. di notificare** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 19. di dare atto** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia;
- 20. di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato 1 – Determinazione Dirigenziale n. 4778 del 23.10.2025 di Autorizzazione per coltivazione e recupero ambientale cava di sabbia in località Predere ex L.R. 23/2016 e s.m.i. e contestuale Autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i.;
- Allegato 2 – nota prot. di ric. n. 84147 del 26.09.2025 e nota prot. di ric. n. 8233 del 27.01.2025 della Regione Piemonte - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale;
- Allegato 3 – nota prot. n. 86008 del 03.10.2025 della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- Allegato 4 – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26.09.2024 del Comune di Vicoforo (nota prot. n. 84478 del 30.09.2025 e n. 82897 del 04.11.2024);
- Allegato 5 – note prot. ric. n. 83173 del 23.09.2025 e n. 23965 del 13.03.2025 parere igienico-sanitario dell'ASLCN1.
- Allegato 6 –note prot. di ric. n. 84678 del 30.09.2025 di Arpa - Dipartimento di Cuneo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente
Alessandro Risso